



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 1

REGISTRO GENERALE N. 2414 del 22/11/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 916 del 18/11/2021

PROPOSTA N. 2972 del 18/11/2021

OGGETTO: Proroga somministrazione di n. 1 Assistente sociale fino al 31/12/2021 – Cat. D1 – per i Servizi alla Persona. CODICE CUP D59C20000430001.

VISTO il decreto sindacale n. 68 del 5/10/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Di Massa l'incarico di Dirigente del Servizio Amministrazione del personale, nell'ambito della Ripartizione 1[^] – Amministrativo e legale;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTE le deliberazioni di GC n. 68 << Assetto organizzativo del Comune di Sulmona. Determinazioni.>> e 69 Assetto organizzativo dell'Ente, funzionigramma e assegnazione risorse umane. Determinazioni., rispettivamente del 30/04/2020 e del 06/05/2020 con cui è stata rivista l'architettura organizzativa dell'Ente ;

VISTI i vigenti CC.NN.LL. del personale del Comparto “Funzioni locali” (ex Regioni ed Autonomie locali)

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 249 del 28/11/2017;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 10/08/2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 45 del 21/06/2021 recante: “*Approvazione del rendiconto della gestione 2020*”;
- la deliberazione del C.C. n. 33 del 26/04/2021 recante: “*Documento Unico di Programmazione - SeS 2021/SeO 2021-2023*”;
- la deliberazione del C.C. n. 34 del 26/04/2021 recante: “*Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011.*”;
- la deliberazione di C.C. n. 66 del 18/08/2021 recante: “*Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000*”;
- la deliberazione di G.C. n. 81 del 29/04/2021 avente ad oggetto: “*Piano della Performance*”

2021/2023”;

- la deliberazione di C.C. n. 63 del 29/12/2020 recante: “*Approvazione bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019*”;
- la deliberazione di G.C. n. 184 del 02/10/2020 recante “*Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020/2022*”;
- la deliberazione di G.C. n. 132 del 24/07/2020 recante: “*Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020/2022*”;
- la deliberazione di G.C. n. 213 del 19/11/2020 recante: “*Modifica Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022*”;
- la deliberazione di G.C. n. 7 del 25/01/2021 recante “*Ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. Anno 2021*”;
- la deliberazione di G.C. n. 47 del 23/03/2021 recante: “*Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023*” modificata e integrata con DGC n. 136/2021 e 141/2021;
- la deliberazione di G.C. n. 184 del 19/08/2021 recante: “*Modifica Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023*”;

ATTESO che nel PTFP 2019/2021 e PTFP 2020/2022 l’Organo deliberante ha previsto, tra le altre, l’assunzione a tempo pieno e determinato, di un’ulteriore figura di Assistente sociale (Cat. D) tramite agenzia interinale, da destinare ai Servizi alla persona, mediante finanziamento integrale della spesa attraverso i fondi derivanti dal Fondo Povertà e Fondo per la famiglia;

VISTA la nota prot. n. 10985 del 15/03/2021 con cui la referente dei Servizi alla persona comunicava che per l’anno 2021/2022 l’ammontare delle risorse a valere sul fondo povertà 2018 e 2019 consentono l’utilizzazione di un’ulteriore risorsa con profilo di assistente sociale per mesi 12;

RILEVATO che nel PTFP 2021/2023 è stata prevista per l’annualità 2021 l’assunzione di n. 2 Assistenti sociali la cui procedura concorsuale non è stata ancora avviata per cui questo Ente non dispone, al momento, di una graduatoria a tempo indeterminato del profilo professionale di che trattasi;

CONSIDERATA l’urgenza di lavorare sui progetti sociali legati ai Fondi suddetti si è reso necessario ricorrere all’istituto della somministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015;

RILEVATO che la spesa derivante da detta assunzione, essendo etero finanziata, non incide sul bilancio dell’Ente ed è da considerarsi, pertanto, esclusa dal rispetto dei limiti della spesa di personale;

RICHIAMATA, infatti, la deliberazione della Corte dei Conti n. 56/2017 della Sezione di Controllo Friuli Venezia Giulia che, in risposta ad un quesito di un Ente circa la possibilità di ritenere escluse dai limiti assunzionali di cui agli artt. 1 comma 557 e successivi della Legge 296/2006 e dell’art.9 comma 28 del DL 78/2010 eventuali assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del progetto PON, applicabile anche ad altri progetti in campo sociale, da utilizzare nell’ambito dei progetti approvati e finanziati con fondi regionali/statali vincolati e specifici, afferma espressamente: “.....premesse che il quesito interpretativo riguarda contratti a tempo determinato per progetti specifici aggiuntivi e definiti anche temporalmente, come tali quindi non suscettibili di incidere strutturalmente sulla rigidità del bilancio e sulla dinamica evolutiva della spesa, ulteriormente dirimente in termini positivi appare, in particolare, l’elemento costituito dal finanziamento autonomo con risorse statali/regionali di progetti volti ad offrire un servizio specifico aggiuntivo..... Un analogo ragionamento sta alla base anche della pronuncia della Sezione delle Autonomie (n.1/SEZAUT/2017/QMIG) che si è espressa richiamando, tra l’altro, la non riconducibilità (ai sensi del comma 28 dell’art. 9 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010) ai limiti di spesa per il personale della quota di costo afferente i lavoratori socialmente utili coperta

da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea..... Appare evidente che il Legislatore ha inteso riconoscere una facoltà di assumere in deroga in casi che, per la loro estemporaneità (tempo determinato e servizi aggiuntivi) ed autonomia di provvista, non fossero suscettibili di incidere sull'ordinaria sostenibilità del sistema. E' in ragione di questi argomenti fondati sull'autonomia di finanziamento derivante da specifica provvista e quindi sulla neutralità dell'operazione in termini di rispetto degli equilibri e di sostenibilità a regime, che può concludersi che le assunzioni a tempo determinato per la realizzazione dei PON in campo sociale, finanziate con risorse specifiche di derivazione statale/regionale, possano essere disposte in deroga ai limiti in materia di assunzioni e di spesa del personale”;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) con la quale è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

RICHIAMATI al riguardo:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro”;*

- l'art. 30 del D.Lgs 81/2015 che definisce il contratto di somministrazione lavoro come il *“contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”*

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

TENUTO CONTO che:

- il ricorso alla somministrazione ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico;
- l'istituto della somministrazione ha carattere integrativo, del tutto residuale rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di personale dipendente, Comparto Funzioni locali, che questo Comune intenderà attivare;

- l'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni locali per il profilo di "Assistente sociale";
- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie ai Servizi alla Persona;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 349 del 12/05/2021 con cui si procedeva all'affidamento alla Società Adecco S.p.A. del servizio di somministrazione di n. 1 unità lavorativa in possesso del profilo professionale di Assistente sociale Cat. D, atteso che la medesima società interinale, presentando un'organizzazione capillare su tutto il territorio nazionale e registrando un notevole e cospicuo numero di iscritti, consente una maggiore possibilità di individuare le figure professionali con le caratteristiche più rispondenti alle esigenze manifestate dal Comune;

RILEVATO che la durata iniziale del rapporto di lavoro è stata stabilita in mesi 6 al fine di permettere al Servizio di riferimento di valutare se la risorsa somministrata risulterà in possesso della necessaria competenza e preparazione, vista la peculiarità del profilo professionale rivestito;

ATTESO che l'unità lavorativa somministrata ha rassegnato le proprie dimissioni risolvendo anticipatamente il proprio rapporto di lavoro;

RILEVATO quindi, che si è reso necessario procedere, previ contatti con la società interinale interpellata, alla sostituzione della risorsa somministrata e dimissionaria al fine di assicurare, comunque, l'erogazione dei servizi alla persona di vitale importanza per la numerosa utenza assistita;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1388 del 14/07/2021 con cui si è proceduto alla sostituzione della risorsa somministrata dalla Società Adecco S.p.A.;

ATTESO che, come evidenziato dal servizio di assegnazione, si rende necessario procedere alla proroga di detta unità, almeno fino al 31/12/2021, non disponendo ancora questo Ente di una graduatoria a tempo indeterminato di figure analoghe, cui poter attingere per assunzioni a tempo determinato, considerato che il bando di concorso per assistenti sociali verrà pubblicato sulla G.U. del 03/12/2021;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Inail valevole fino al 08/02/2022;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: **ZE831A4B32**;

TENUTO CONTO che la spesa presunta per detta proroga ammonta a circa €. 4.800,00 e le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 4061/2 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021, giusto impegno n. 2020.11.9980.1 assunto con determinazione dirigenziale n. 345 del 12/11/2020;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1)- Di approvare le premesse della presente determinazione da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2)- Di prorogare il servizio di somministrazione di un assistente sociale Cat. D1 CCNL Comparto Funzioni locali, disposta dalla Società Adecco Italia S.p.A, con sede legale a Milano, Via Tolmezzo, 15 Codice Fiscale 13366030156, con contratto di lavoro fino al 31/12/2021.

3)- Di dare atto che al finanziamento della spesa presunta fino al 31/12/2021, stimata in €. 4.800,00 per la somministrazione di detta unità lavorativa, si provvederà mediante utilizzo delle risorse destinate al Fondo Povertà già liquidato a questo Comune e che, per detta motivazione, la stessa non inciderà sulla spesa di personale dell'Ente.

4)- Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 4061/2 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021, giusto impegno n. 2020.11.9980.1 assunto con determinazione dirigenziale n. 345 del 12/11/2020.

5)- Di dare atto, infine, dell'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Sulmona.

L'Istruttore direttivo amm.vo P.O.
(Dott.ssa Stefania Spinosa)

Il Dirigente
(Avv. Maurizia Di Massa)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2972 del 18/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **MAURIZIA DI MASSA** in data **18/11/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2972 del 18/11/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **22/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3322

Il 23/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2414 del 22/11/2021 con oggetto: **Proroga somministrazione di n. 1 Assistente sociale fino al 31/12/2021 – Cat. D1 – per i Servizi alla Persona. CODICE CUP D59C20000430001.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 23/11/2021.